

Revisione totale della legge sulle pubblicazioni ufficiali

Rapporto esplicativo dell'avamprogetto in consultazione

Cancelleria federale
Berna, 15 gennaio 2003

1 Elementi fondamentali dell'avamprogetto

1.1 Situazione iniziale

La legge federale sulle raccolte delle leggi e sul Foglio federale emanata il 21 marzo 1986 (**Legge sulle pubblicazioni ufficiali LPubl**, RS 170.512) costituisce la base giuridica di entrambe le raccolte delle leggi della Confederazione (Raccolta ufficiale delle leggi federali, RU, e Raccolta sistematica del diritto federale, RS) e del Foglio federale (FF). La pubblicazione di atti contenenti norme di diritto e di altri atti giuridici (trattati e decisioni del diritto internazionale e accordi del diritto intercantonale) ne rappresenta l'aspetto centrale. La legge sulle pubblicazioni ufficiali contiene tutti i principi importanti inerenti alla pubblicazione, all'entrata in vigore e all'effetto giuridico di disposizioni che contengono norme di diritto e disciplina in particolare quali atti debbano essere inseriti nella RU e in quali casi un testo, a causa del suo carattere particolare, possa essere pubblicato soltanto sotto forma di rimando alla pubblicazione che avviene al di fuori della RU. Per il rimanente vi si descrive in quali casi, nell'ambito della pubblicazione straordinaria, determinati atti possono essere pubblicati dapprima al di fuori della RU e dov'è possibile consultarne il testo. La LPubl, inoltre, disciplina che cosa inserire nel Foglio ufficiale e menziona le funzioni e i compiti essenziali della Raccolta sistematica.

La LPubl è stata integrata da due ordinanze del Consiglio federale: l'**ordinanza** del 15 giugno 1998 **sulle pubblicazioni** (RS 170.512.1) ha sostituito l'ordinanza, dello stesso titolo, del 15 aprile 1987. Essa contiene le disposizioni d'esecuzione della LPubl e completa soprattutto le disposizioni legali relative alle raccolte delle leggi (RU, RS) e al Foglio federale. L'obbligo per la Cancelleria federale di predisporre tirature separate (stampe separate) dei testi giuridici pubblicati nella RS è iscritto unicamente nell'ordinanza sulle pubblicazioni. Inoltre, l'ordinanza disciplina anche gli abbonamenti e i prezzi e, in particolare, le condizioni che danno diritto a ricevere gratuitamente le raccolte delle leggi e il Foglio federale.

Con la revisione totale dell'ordinanza sulle pubblicazioni del 1998 è stato sancito l'obbligo da parte della Cancelleria federale di pubblicare su supporto elettronico i propri dati giuridici che appaiono nelle raccolte delle leggi e nel Foglio federale ed è stato stabilito che, rispetto alla pubblicazione elettronica, è determinante sempre la versione stampata. Anche la riorganizzazione della pubblicazione delle raccolte delle leggi e del Foglio federale, risultato del nuovo processo di redazione dei testi, e soprattutto il modo in cui questo si è ripercosso sulle disposizioni relative al "Centro delle pubblicazioni ufficiali (CPU/KAV)", sono stati l'occasione per effettuare una revisione totale dell'ordinanza sulle pubblicazioni. Un'integrazione dell'ordinanza sulle pubblicazioni risalente al 17 maggio 2000 conferisce alla Cancelleria federale la facoltà di adeguare in modo informale nella RS, senza modificare formalmente le disposizioni relative, le designazioni di unità amministrative negli atti federali da modificare in seguito a decisioni di natura organizzativa prese dal Consiglio federale e da unità amministrative subordinate.

Con l'**ordinanza** dell'8 aprile 1998 **concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici** (RS 170.512.2) ha trovato attuazione giuridica lo "Studio concettuale per un sistema svizzero di informazione giuridica", di cui il Consiglio federale aveva preso atto il 21 febbraio 1997. L'ordinanza contiene i disciplinamenti in relazione alla fornitura su supporto elettronico dei dati giuridici della Confederazione. Il termine "dati giuridici" è inteso in senso più ampio di quanto faccia finora la legislazione in materia di pubblicazione: oltre ai testi giuridici del diritto federale, infatti, l'accezione comprende an-

che i relativi materiali, la giurisprudenza, la dottrina delle autorità federali e i registri aventi forza giuridica.

L'ordinanza obbliga la Confederazione a pubblicare i dati giuridici non solo in forma stampata, come accade finora, ma anche elettronica. L'elemento innovativo è rappresentato soprattutto dall'iscrizione nella legge di una suddivisione dei compiti tra Confederazione (nel senso delle autorità statali) e privati per quanto riguarda la fornitura di dati giuridici al pubblico. In relazione ai dati giuridici soggetti alla legislazione in materia di pubblicazione ciò significa che la Cancelleria federale si limita a offrire un servizio di base per quanto riguarda le pubblicazioni fondamentali quali RU, RS, FF e i registri relativi e lascia al settore privato il mercato dei prodotti elaborati (commenti ai testi giuridici, collegamenti tra testi giuridici e giurisprudenza e dottrina che vi si riferiscono). Nell'ordinanza è iscritto il principio secondo cui i dati giuridici del servizio di base offerti in forma elettronica devono essere resi accessibili nel modo più semplice e conveniente possibile. Affinché il settore privato (terzi offerenti) riesca a svolgere l'attività nel campo delle pubblicazioni che gli è stata assegnata, la Confederazione, in qualità di proprietaria dei dati giuridici, è obbligata a consegnarli a terzi offerenti a condizioni particolari. Per il rimanente diverse disposizioni disciplinano le competenze relative alla pubblicazione elettronica dei dati giuridici nonché il coordinamento dei compiti legati alla realizzazione del sistema di informazione giuridica.

1.2 Necessità della revisione

La legge dev'essere adeguata alla Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.). Da un lato occorre adeguare nella legge le nuove forme di atti modificate con la nuova Cost. e determinare il loro organo di pubblicazione, dall'altro occorre, alla luce dell'articolo 164 Cost., dare maggior rilievo a determinate normative trasponendole dal livello di ordinanza a quello di legge.

Inoltre la legge dev'essere adeguata agli sviluppi più recenti:

- la pubblicazione elettronica, aggiuntasi a quella stampata alcuni anni fa, esige una base legale adeguata e una definizione dei rapporti tra una forma di pubblicazione e l'altra. Il disciplinamento vigente dell'articolo 1 capoverso 3 dell'ordinanza della Cancelleria federale del 24 giugno 1999 concernente gli emolumenti per la consegna di dati giuridici (RS 172.041.12), in base al quale la consultazione delle raccolte delle leggi e del Foglio federale in forma elettronica è gratuita, dev'essere iscritto nella legge.
- I criteri valevoli finora per l'inserimento dei testi nelle raccolte delle leggi e nel Foglio federale sono stati riesaminati sulla scorta delle esperienze fatte applicando la LPubl e a seguito dell'evoluzione della legislazione e devono essere adeguati ai bisogni attuali. In particolare si è rilevato che non è più opportuno che sia la Confederazione a pubblicare il diritto intercantonale - operazione svoltasi finora in modo piuttosto rudimentale - e le costituzioni cantonali.
- I disciplinamenti attuali, che dovrebbero assicurare la pubblicazione tempestiva degli atti del diritto nazionale e dei trattati internazionali, si sono rivelati poco efficaci. Con disposizioni più severe e regole più precise in merito al carattere obbligatorio degli atti, s'intende contribuire a migliorare la certezza giuridica creando le condizioni ottimali per consentire una pubblicazione ufficiale ineccepibile, come si confà a uno Stato di diritto.
- Le condizioni che autorizzano un semplice rimando alla pubblicazione di testi al di fuori della raccolta delle leggi in parte non si sono rivelate corrispondenti a quanto avviene nella pratica. Oc-

corre adeguare la descrizione delle condizioni ai bisogni attuali. La legge dovrà in particolare disciplinare la prassi seguita oggi di pubblicare gli atti vincolanti per la Svizzera del diritto internazionale ed europeo generalmente secondo il metodo del rimando.

- I lavori preliminari inerenti a una nuova legge federale sulle lingue esigono un adeguamento reciproco dei disciplinamenti che si occupano delle lingue ufficiali e della pubblicazione di atti federali in lingua romancia.
- Le condizioni contenute nella vigente LPubl relative alla rinuncia, in casi eccezionali, a pubblicare un atto in tutte le lingue ufficiali si sono rivelate troppo restrittive e devono essere adeguate ai risultati delle esperienze fatte.
- Il principio affermato nell'ordinanza dell'8 aprile 1998 concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici, secondo cui la Confederazione si limita al servizio di base garantito dallo Stato di pubblicare dati giuridici destinati al pubblico, dev'essere iscritto nella LPubl.
- La disposizione relativa alla consultazione del diritto federale, troppo dettagliata per essere formulata a livello di legge, dev'essere riformulata e semplificata secondo l'importanza che ha dal punto di vista pratico.

1.3 I nuovi disciplinamenti richiesti

1.3.1 In generale

L'idea alla base della vigente LPubl si è dimostrata in linea di massima valida e può quindi essere ampiamente mantenuta. Nell'ambito dei lavori di revisione, tuttavia, sono state esaminate numerose innovazioni importanti che alla fine non sono state prese in considerazione per i motivi esposti qui di seguito:

- È stata esaminata l'opportunità di estendere il *campo di applicazione* a tutte le pubblicazioni ufficiali o a singole pubblicazioni ufficiali quali, per esempio, le decisioni delle autorità giudiziarie e amministrative, la dottrina dell'Amministrazione federale, i verbali delle Camere federali (Bollettino ufficiale) o i dati di registrazione. Se è vero che a favore di un'estensione del campo di applicazione vi è il bisogno, espresso in modo difforme, di avere una panoramica delle pubblicazioni ufficiali della Confederazione, i disciplinamenti in vigore delle pubblicazioni menzionate, contenuti in leggi specifiche, sono da ritenersi sufficienti. Il legislatore e il detentore del potere regolamentare, invece, sono liberi di prevedere, se necessario, in un atto l'applicabilità di disposizioni della LPubl ad altre pubblicazioni ufficiali in detto un atto.
- Gli *organi di pubblicazione RU, RS e FF* sono stati sottoposti a un esame approfondito prendendo in particolare considerazione l'ipotesi di rinunciare alla Raccolta ufficiale a favore di una Raccolta sistematica più articolata. La RU, infatti, è diventata sempre meno importante dal punto di vista pratico dato che la RS viene oramai attualizzata praticamente allo stesso tempo. D'altro canto, però, le funzioni adempiute dalla Raccolta ufficiale in quanto organo in cui sono pubblicate le modifiche dei testi di legge nella loro versione autentica così come decisa dal legislatore, possono essere mantenute soltanto in un organo di pubblicazione a sé stante diffuso frequentemente a scadenza regolare. È stata quindi respinta la proposta di eliminare la RU.

- Considerato l'aumento dell'utilizzo dell'offerta elettronica, si è pensato anche di *rinunciare alle versioni stampate su carta*, soprattutto a quella della RS. Tuttavia, essendoci ancora una notevole richiesta delle versioni su carta, la cui produzione è tuttora in grado di coprire i costi, si è deciso di non limitare la pubblicazione alla sola forma elettronica.

1.3.2 Statuto della pubblicazione elettronica

Dal 1998 gli organi previsti dalla LPubl, ossia la RU, la RS e il FF, sono pubblicati sia in forma stampata sia in forma elettronica. Rispetto ad altri Paesi, la Svizzera occupa una posizione di punta per quanto riguarda l'accesso ai documenti ufficiali tramite Internet. Con circa due milioni di visitatori al mese, la RS elettronica è il sito Internet della Confederazione maggiormente utilizzato.

La vigente LPubl non si pronuncia in merito alla forma della pubblicazione, dato che quando fu emanata (1986) una possibile forma su supporto informatico non era ancora in discussione. Il principio secondo cui la Confederazione pubblica i propri dati giuridici, se possibile, anche in forma elettronica fu stabilito soltanto con l'ordinanza dell'8 aprile 1998 concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici. Dall'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza menzionata si evince che, di regola, la versione stampata su carta è però quella determinante.

Dato che la ricerca di informazioni segnatamente in campo giuridico e politico si dirige sempre di più su Internet, risulta evidente – nell'ambito della presente revisione di legge – che bisogna rivalutare la forma elettronica degli organi di pubblicazione. Inserire una disposizione relativa alla forma della pubblicazione, e quindi il principio secondo cui gli organi di pubblicazione appaiono sia in forma stampata che elettronica, adempie questa richiesta. In questo modo si sancisce a livello di legge un principio essenziale introdotto a livello federale con l'approvazione della concezione relativa a un sistema di informazione giuridica e con l'emanazione dell'ordinanza dell'8 aprile 1998 concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici. Secondo l'articolo 15 dell'avamprogetto la RU, la RS e il FF sono pubblicati in forma sia stampata sia elettronica. In questo modo si conferisce ad entrambe le forme di pubblicazione lo stesso statuto. Per tutte e due, infatti, occorre seguire le prescrizioni previste dalla legge (p. es. la pubblicazione nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano). I cittadini possono affidarsi ad entrambe le forme allo stesso modo (principio della fiducia).

Con l'introduzione di una forma elettronica autonoma della pubblicazione occorre anche stabilire quale forma faccia fede in caso di divergenze. Il diritto in vigore contiene già un disciplinamento in merito: dall'articolo 9 della LPubl si evince infatti che, rispetto a un testo pubblicato nella RS o altrove, fa fede la Raccolta ufficiale. Nel caso che, in via eccezionale, insorga una differenza tra l'edizione elettronica e quella stampata della RU che necessita di un chiarimento vincolante, ci si riferirà all'articolo 9 dell'avamprogetto, secondo cui è determinante il testo pubblicato nella versione stampata.

Durante i lavori preliminari alla revisione si è discusso intensamente se considerare determinante la forma elettronica. Attualmente la produzione di tutti i testi avviene su supporti dati elettronici; il prodotto stampato della RU, della RS e del FF, di conseguenza, non è più così importante quanto piuttosto l'allestimento della piattaforma da cui produrre le offerte di pubblicazione necessarie all'utente di dati giuridici (offerta Internet, CD-ROM, forma stampata). È significativo in tal senso che oggi il buono stampa venga dato elettronicamente. Cambiare e considerare la forma elettronica determinante equivarrebbe a un cambio paradigmatico sostanziale che, al momento attuale, non è ancora opportuno. Oggi non è infatti ancora possibile garantire la sicurezza dei dati pubblicati in forma elettronica come accade per la forma stampata. Un cambio, quindi, è ritenuto prematuro.

1.3.3 Contenuto della Raccolta ufficiale

1.3.3.1 Rinuncia alla pubblicazione del diritto intercantonale

Un'importante innovazione è costituita dalla prevista rinuncia alla pubblicazione dei trattati intercantionali. Secondo il diritto vigente sono pubblicati nella Raccolta ufficiale accordi intercantionali che contengono norme di diritto od obbligano ad emanarne (concordati) se sono aperti all'adesione di tutti i Cantoni o se un interesse speciale ne giustifica la pubblicazione (art. 3 cpv. 1 LPubl). Questa disposizione, tuttavia, ha dato luogo a una prassi disomogenea: numerosi accordi di questo tipo, infatti, non sono mai stati portati a conoscenza delle autorità federali e, d'altro canto, rientra nella competenza dei Cantoni parti agli accordi prevederne la pubblicazione nella RU. Gli accordi effettivamente pubblicati rappresentano sempre, di conseguenza, soltanto una scelta tra quelli in vigore.

Secondo la nuova Costituzione, i trattati intercantionali non devono più essere autorizzati dalla Confederazione, bensì soltanto esserle portati a conoscenza (art. 48 Cost.). In questo modo cambia anche lo status di tali trattati e non occorre che la Confederazione provveda a pubblicarli. Tutti i Cantoni pubblicano i trattati intercantionali da essi ratificati nelle loro raccolte di leggi e, in parte, anche su Internet nei singoli siti regionali. L'Istituto per il federalismo dell'Università di Friburgo prevede inoltre di creare una banca dati che consenta di accedere al diritto intercantonale.

Nel messaggio del 14 novembre 2001 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC; FF 2002 2065) sono previsti, nell'ambito delle nuove forme di collaborazione tra Confederazione e Cantoni proposte dal Consiglio federale, nuovi strumenti giuridici in materia di trattati intercantionali: integrando l'articolo 48 Cost. s'intende consentire alla Confederazione di conferire, in determinati settori, il carattere obbligatorio generale a trattati intercantionali o obbligare determinati Cantoni a parteciparvi. Negli articoli 13 e 14 del disegno di legge federale concernente la perequazione finanziaria, presentato con il messaggio menzionato, sono esposti in dettaglio i due strumenti "conferimento del carattere obbligatorio generale" e "obbligo di partecipazione". Dato che in tal modo la Confederazione partecipa al destino di questi trattati, è opportuno pubblicarli nella RU (cfr. anche la pubblicazione di trattati tra Confederazione e Cantoni, n. 1.3.3.3). Ci riserviamo, a dipendenza dei risultati delle consultazioni sull'avamprogetto menzionato, di inserire nella LPubl una disposizione che consenta alla Confederazione di pubblicare i trattati conclusi in base alle disposizioni citate.

1.3.3.2 Rinuncia alla pubblicazione delle costituzioni cantonali

Secondo il diritto vigente le costituzioni cantonali sono pubblicate nella RU (art. 11 LPubl). Le costituzioni cantonali appaiono in ognuna delle tre edizioni della RS in lingua originale. L'avamprogetto rinuncia alla loro pubblicazione. Visto che tutti i Cantoni le pubblicano nelle loro raccolte giuridiche, non è più necessario che la Confederazione si assumi tale compito, tanto più che attualmente tutte le costituzioni cantonali si possono consultare anche su Internet.¹ L'accesso alle raccolte delle leggi cantonali è agevolato da un portale comune su Internet (<http://www.admin.ch/ch/i/schweiz/kantone/index.html>). In tal modo si tiene conto della rivendicazio-

¹ Il Cantone Appenzello Esterno è in procinto di pubblicare la sua raccolta delle leggi, il Cantone del Giura pubblica la propria costituzione su Internet, mentre il resto della legislazione soltanto nell'ambito dell'attuale Bollettino ufficiale.

ne in materia di politica statale secondo cui nella Svizzera federalista l'accesso al diritto costituzionale cantonale quale importante fonte legislativa deve essere semplice e chiaro. Dato che il Parlamento federale deve garantire le costituzioni cantonali (art. 51 cpv. 2 Cost.), le modifiche che le concernono o le nuove costituzioni cantonali sono pubblicate nel FF nell'ambito del messaggio concernente il conferimento della garanzia federale.

1.3.3.3 Pubblicazione di trattati tra Confederazione e Cantoni

Il diritto in vigore non si pronuncia in merito alla pubblicazione dei trattati conclusi tra Confederazione e Cantoni. Trattati di questo genere contenenti norme di diritto erano rari sotto la vecchia Costituzione federale. Alcuni di essi, tuttavia, venivano pubblicati nella RU già in base al diritto in materia di pubblicazioni attuale, analogamente alla prassi della pubblicazione dei trattati intercantonali. La nuova Costituzione prevede ora espressamente che la Confederazione partecipi nei limiti delle sue competenze ai trattati conclusi tra i Cantoni (art. 48 cpv. 2 Cost.). Si può supporre che in futuro questa forma di trattato trovi sempre maggiore applicazione. Già per questo motivo, ma anche perché, al contrario del diritto intercantonale, la Confederazione partecipa a questa forma di legislazione, è opportuno inserire questo tipo di trattati nella RU.

1.3.3.4 Inserimento di decreti federali nella Raccolta ufficiale

La nuova forma data agli atti in seguito all'entrata in vigore della nuova Costituzione rappresenta anche l'occasione di riflettere sulla loro posizione all'interno del diritto delle pubblicazioni. Occorre prendere una decisione soprattutto in merito alla nuova forma di decreto federale sottoposto al referendum facoltativo (decreto federale). Sotto il vecchio diritto costituzionale tali decreti erano emessi in parte in forma di decreto federale di obbligatorietà generale e pubblicati nella RU ai sensi dell'articolo 1 lettera c LPubl. Anche i decreti federali concernenti l'approvazione di trattati internazionali sottoposti al referendum facoltativo sono stati finora pubblicati, assieme al trattato stesso, nella RU. L'avamprogetto prevede di pubblicare i decreti federali nella RU: a favore di questa decisione parlano sia l'attuale prassi delle pubblicazioni sia il contenuto del decreto federale, subordinato al referendum e quindi importante dal profilo della politica nazionale.

Come nella prassi adottata finora, anche i decreti federali semplici non soggetti al referendum concernenti l'approvazione di trattati internazionali saranno inseriti nella RU. Se auspicato, in singoli casi potranno essere pubblicati nella RU, su espressa decisione dell'Assemblea federale, anche altri decreti federali semplici, che di solito appaiono nel Foglio federale. In questo modo si tiene conto della nuova concezione delle forme di atti dell'Assemblea federale che ha fatto sì che anche il decreto federale semplice sia riconosciuto quale forma di atto di pari valore accanto alla legge federale, all'ordinanza dell'Assemblea federale e al decreto federale; inoltre, ci si riallaccia anche alla prassi consolidata già prima dell'entrata in vigore della vigente LPubl.

1.3.4 Rimando al diritto pubblicato al di fuori della RU

La possibilità, introdotta con la LPubl, di pubblicare al di fuori della Raccolta ufficiale testi giuridicamente vincolanti a determinate condizioni e con il relativo rimando nella RU, si è dimostrata molto valida nella prassi e sarà quindi mantenuta nei suoi tratti essenziali. La disposizione pertinente dev'essere estesa in modo tale da disciplinare nella legge la prassi esistente da alcuni anni di rimandare agli atti giuridici del diritto comunitario europeo pubblicati nella Gazzetta ufficiale CE e che sono vincolanti per la Svizzera in base a trattati internazionali o perché integrati nella legislazione svizzera. Il diritto comunitario europeo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale CE accessibile anche in Svizzera e prossimamente a disposizione direttamente sul sito Internet della Cancelleria federale. Per questo mo-

tivo la soluzione del rimando² è praticabile tanto più che, a causa della particolare concezione che caratterizza la legislazione comunitaria, non sarebbe possibile rettificare costantemente in parallelo il diritto interno e, di conseguenza, non sarebbe nemmeno opportuno pubblicare nella RS il diritto comunitario europeo.

1.3.5 Disciplina più rigida sull'entrata in vigore di atti giuridici del diritto internazionale

Le esperienze fatte finora con la pubblicazione di atti giuridici del diritto internazionale hanno mostrato che una pubblicazione tempestiva nella RU spesso non aveva avuto luogo. La formulazione relativamente vaga dell'articolo 6 capoverso 2 della LPubl ha avuto più volte come conseguenza una situazione di scarsa chiarezza sull'ammissibilità di procedere alla pubblicazione con ritardo. Ora è prevista una versione più chiara e rigida secondo cui anche gli atti giuridici internazionali devono essere pubblicati *prima* della loro entrata in vigore. Un'eccezione è rappresentata soltanto dai trattati la cui data di entrata in vigore non è prevedibile perché dipende dalla ratifica da parte di un determinato numero di Stati.

1.3.6 Disciplina più rigida sul carattere vincolante

Il principio in base al quale gli atti e gli altri testi giuridici trattati secondo la procedura ordinaria debbano essere pubblicati prima della loro entrata in vigore non sempre è stato rispettato nella prassi. I motivi che ne ritardano talora la pubblicazione risiedono, tra l'altro, nel fatto che le date dell'entrata in vigore sono spesso prestabilite o richieste d'urgenza cosicché non è sempre possibile posporle – anche soltanto per ragioni inerenti al diritto delle pubblicazioni – oppure nel fatto che in fase di redazione dei testi insorgono ritardi imprevisti dovuti, in particolare, al controllo delle traduzioni e agli adeguamenti necessari a seguito delle decisioni prese dall'istanza competente per l'adozione. In questi casi, peraltro, non si tratta, di regola, di atti che possono essere trattati secondo la procedura della pubblicazione straordinaria, dato che non sussiste né una particolare urgenza straordinaria né un rischio che l'atto diventi inefficace. Non si può tuttavia escludere che il disciplinamento relativo al carattere vincolante (art. 10 cpv. 1 LPubl), piuttosto relativizzato nel diritto in vigore rispetto a quello precedente contenuto nella legge federale concernente il carattere obbligatorio, abbia contribuito a creare questa prassi insoddisfacente. D'altro canto non sarà possibile nemmeno in futuro garantire del tutto che l'obbligo di pubblicare puntualmente sia sempre osservato.

Per casi come questi, tuttavia, nel diritto in materia di pubblicazioni non esiste nessun disciplinamento chiaro per quanto riguarda l'effetto vincolante esplicito dal testo di legge pubblicato nei confronti dei destinatari del diritto. L'avamprogetto perciò prevede che gli atti emanati con la procedura ordinaria ma pubblicati in ritardo nella RU esplicano pienamente i loro effetti giuridici nei confronti dei destinatari del diritto soltanto a pubblicazione avvenuta nella RU. Rispetto al disciplinamento in vigore, quindi, l'avamprogetto propone una soluzione più rigida: infatti, ora si stabilisce in modo molto preciso che gli atti pubblicati in ritardo nella RU esplicano il loro effetto giuridico solo dal quinto giorno seguente la pubblicazione, anche se il loro termine di entrata in vigore è precedente alla data di pubblicazione. Questo disciplinamento permetterà alla Cancelleria federale, competente per l'esecuzione della LPubl, di far rispettare più facilmente i termini di pubblicazione del diritto a carattere vincolante.

² In questo modo si può fare a meno di una soluzione complessa com'era stato il caso a suo tempo in vista di un'adesione della Svizzera alla CEE (pubblicazione di tutto il diritto comunitario vincolante per la Svizzera da parte della Cancelleria federale).

1.3.7 Rinuncia alla pubblicazione in tutte le lingue ufficiali

Già secondo il diritto in vigore, in determinati casi è possibile non pubblicare un testo in tutte e tre le lingue ufficiali o rinunciare a una traduzione. Finora quest'eccezione si riferiva soltanto ai testi del diritto internazionale e intercantonale pubblicati al di fuori della RU ai sensi dell'articolo 4 LPubl. Nella prassi è stato dimostrato che tale deroga, che esclude del tutto gli atti del diritto nazionale, è troppo ristretta e non riesce a soddisfare i bisogni pratici e dev'essere quindi estesa a testi del diritto nazionale pubblicati nella RU mediante rimando. Di norma l'eccezione dovrebbe limitarsi a testi rilevanti soltanto per una ristretta cerchia di specialisti e utilizzati in lingua originale e solitamente non riguarda atti interi, ma solo parti di essi, in particolare gli allegati.

1.3.8 Limitazione della pubblicazione statale al servizio di base

L'articolo 4 dell'ordinanza concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici disciplina in modo chiaro la ripartizione dei compiti tra Stato e settore privato per quanto riguarda la pubblicazione elettronica di dati giuridici. Quando pubblica i suoi dati giuridici, la Confederazione si limita a fornire al pubblico un servizio di base. Questo disciplinamento, ripartendo in modo chiaro i compiti tra Stato e settore privato nell'ambito della pubblicazione di dati giuridici, intende promuovere il settore economico privato dell'informazione e favorire gli investimenti privati. Dato che lo Stato si limita in modo vincolante al servizio di base e lascia al settore privato la fetta di mercato riservata ai prodotti elaborati partendo dai dati forniti dal servizio di base (p. es. opere che collegano legislazione e giurisprudenza, commenti di atti, programmi d'insegnamento), una gran parte del mercato delle pubblicazioni giuridiche elettroniche è protetta da ingerenze statali. Un'altra caratteristica fondamentale della nuova concezione consiste nel fatto che i dati giuridici del servizio statale di base sono ceduti a terzi offerenti privati a condizioni vantaggiose e comparabili tra di loro. La nuova concezione, inoltre, parte dal presupposto che l'utilizzo – elettronico – dei dati giuridici statali debba essere il più semplice ed economico possibile anche in base alla presunzione che i dati giuridici devono essere noti a tutti. Le esperienze degli ultimi anni hanno mostrato che la nuova concezione e soprattutto la ripartizione dei compiti tra ente pubblico e settore privato nell'ambito della pubblicazione dei testi giuridici si sono rivelate valide e hanno suscitato interesse anche all'estero (p. es. in Austria).

Oltre alla menzione esplicita della pubblicazione elettronica dev'essere iscritto nella LPubl anche il principio centrale secondo cui lo Stato si limita alle pubblicazioni nell'ambito del servizio di base.

1.3.9 Traduzioni in lingua romancia di atti federali

L'articolo 14 capoverso 3 LPubl prevede che atti federali di particolare importanza, designati dal Consiglio federale previa consultazione del governo grigionese, siano pubblicati in lingua romancia. La pubblicazione degli atti giuridici tradotti in rumantsch grischun dalla Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni avviene tramite l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL, precedentemente UCFSM) in forma di tirature separate di singoli testi; il proposito originario – così come si evince dall'articolo 14 capoverso 3 LPubl – ossia di pubblicare gli atti come allegati al Foglio federale, è stato lasciato cadere con l'emanazione dell'ordinanza sulle pubblicazioni (art. 12). L'articolo 10 dell'avamprogetto di legge sulle lingue, la cui procedura di consultazione si è nel frattempo conclusa, prevede la traduzione in lingua romancia di atti normativi e altri testi di particolare portata politica o in diretto rapporto con la popolazione romancia. Questo disciplinamento consentirà di continuare una prassi seguita finora sulla base della LPubl. Inoltre, il disciplinamento della traduzione di atti federali in romancio nel contesto della legge sulle lingue è razionale anche per considerazioni di natura siste-

matica: nel caso degli atti tradotti in romancio non si tratta di pubblicazioni ufficiali o vincolanti ai sensi della LPubl, dato che l'effetto vincolante è limitato alle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano (art. 14 cpv. 1 AP LPubl). La traduzione in romancio di atti federali va intesa nel contesto degli altri testi ufficiali della Confederazione tradotti in romancio (p. es. spiegazioni destinate ai votanti, manifesti, comunicazioni importanti). Il presente avamprogetto di legge sulle pubblicazioni ufficiali rinuncia, quindi, a disciplinare questa materia e rimanda alla legge sulle lingue (attualmente nello stadio di avamprogetto).

2 Spiegazioni dei singoli articoli

Titolo

È per principio opportuno mantenere il titolo utilizzato finora poiché ben collaudato nella prassi. Avendo rinunciato ad ampliare il campo d'applicazione della legge, che si limita quindi come finora alla pubblicazione della Raccolta ufficiale e della Raccolta sistematica del diritto federale, nonché del Foglio federale, non vi è alcuna necessità di utilizzare un altro titolo anche se in tal modo non si dice che vi sono anche altri casi di pubblicazioni ufficiali della Confederazione che sono eventualmente disciplinati in altre disposizioni del diritto federale. Per contro, l'espressione "raccolte delle leggi" è sostituita con "raccolte del diritto federale" ("diritto federale" comprende sia il diritto interno sia il diritto internazionale).

Ingresso

La Costituzione federale non contempla disposizioni che prevedano la pubblicazione di dati giuridici da parte della Confederazione. La mancanza di una norma costituzionale in tal senso non significa tuttavia che la Confederazione non abbia la competenza di emanare la presente legge. La legge sulle pubblicazioni ufficiali, che si occupa soprattutto della pubblicazione di dati giuridici, è parte della procedura legislativa che deve essere disciplinata sotto forma di legge.

Le norme di diritto in materia di organizzazione e procedura delle autorità federali competono alla Confederazione. La competenza di quest'ultima risiede nella natura delle cose poiché si tratta dell'esistenza stessa della Confederazione. Secondo la prassi costante, in questi casi la legislazione si fonda sulla base costituzionale dell'articolo 173 capoverso 2 Cost. Inoltre, secondo l'articolo 164 capoverso 1 lettera g Cost. le disposizioni fondamentali in materia di organizzazione e di procedura delle autorità federali devono essere emanate sotto forma di legge federale. Le disposizioni sulla pubblicazione del diritto federale e sull'effetto giuridico di tale pubblicazione sono disposizioni fondamentali e sono quindi emanate sotto forma di legge federale.

Sezione 1: Oggetto

Articolo 1

L'articolo 1 completa il titolo della legge in quanto definisce per i due organi ufficiali RU e RS la designazione "Raccolte del diritto federale" e specifica che la pubblicazione rappresenta l'oggetto della legge.

Sezione 2: Raccolta ufficiale

Articolo 2 Atti della Confederazione

L'articolo 2 elenca le diverse forme di atti della Confederazione che sono pubblicati nella RU. Tali atti sono inseriti nella Raccolta solo se le relative condizioni sono adempiute, in particolare è necessario che gli atti siano emanati dalle autorità competenti e che le altre condizioni disciplinate nella presente legge siano soddisfatte, segnatamente la determinazione dell'entrata in vigore.

Sono inseriti nella RU gli atti nella forma autentica decisa dall'istanza che l'ha emanata, ossia i nuovi atti, le revisioni totali o parziali. Pertanto anche l'indicazione della data di adozione e del nome del membro dell'autorità che rappresenta l'istanza decisionale sono parte integrante dell'atto pubblicato nella RU. Conformemente al principio dell'equivalenza normativa, anche le abrogazioni di atti devono essere pubblicate secondo le modalità vigenti per i nuovi atti o per le modifiche di atti normativi.

Lettera b: In questa disposizione rientrano anche le leggi federali dichiarate urgenti (art. 165 Cost.), che entrando subito in vigore devono essere pubblicate nella RU immediatamente dopo la loro adozione, come già avviene secondo il diritto vigente. Nel contempo il titolo della legge federale dichiarata urgente deve essere pubblicato nel Foglio federale come oggetto sottoposto a referendum con un rimando al testo pubblicato nella RU.

Lettera c: Secondo l'articolo 163 capoverso 1 Cost., le ordinanze dell'Assemblea federale sono atti che contengono norme di diritto. L'"ordinanza dell'Assemblea federale" corrisponde alla forma giuridica applicata in precedenza del decreto federale di obbligatorietà generale non sottostante al referendum facoltativo (ex art. 7 LRC).

Lettera d: Nelle vigenti LPubl, le ordinanze del Consiglio federale rientrano negli "altri atti che contengono norme di diritto, emanati dalle autorità federali" (art. 1 lett. d LPubl). Tuttavia, considerato il fatto che quantitativamente tali ordinanze costituiscono la parte più importante degli atti che contengono norme di diritto emanati dalle autorità federali, è opportuno elencarli come categoria separata.

Lettera e: La categoria "altri atti che contengono norme di diritto, emanati dalle autorità federali" comprende le ordinanze dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici (art. 48 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, LOGA; RS 172.010) nonché i regolamenti del Parlamento, delle sue commissioni e gli atti dei tribunali federali. I regolamenti delle commissioni extraparlamentari rientrano in questa categoria solo se contengono norme di diritto (atti organizzativi di commissioni ufficiali).

Il diritto in vigore prevede già la pubblicazione degli atti che contengono norme di diritto emanati da "organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'amministrazione federale". La disposizione del vigente articolo 1 lettera d LPubl è adeguato alla terminologia dell'articolo 178 capoverso 3 Cost. e dell'articolo 2 capoverso 4 LOGA. Dal punto di vista del diritto in materia di pubblicazioni, tale delega di compiti amministrativi è rilevante solo se nel contempo vengono delegate anche competenze normative (art. 164 cpv. 2 Cost.). Come finora, si lascia alla prassi il compito di determinare fino a che grado gli atti che contengono norme di diritto di tali organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato vanno inseriti nella RU.

Lettera f: D'ora in poi, i decreti federali che sottostanno al referendum facoltativo dovranno essere pubblicati nella RU. Secondo il diritto vigente, sono di regola pubblicati nella RU solo gli atti che contengono norme di diritto, ossia le leggi federali e le ordinanze dell'Assemblea federale e del Consiglio federale. Il nuovo disciplinamento della forma degli atti emanati dall'Assemblea federale (art.

163 cpv. 2 Cost.) ha istituito la categoria dei decreti federali che non contengono norme di diritto sottostanti al referendum facoltativo. Tale forma deve essere prevista espressamente dalla Costituzione o dalla legge (art. 141 cpv. 1 lett. c Cost.). La legge sulle pubblicazioni ufficiali deve quindi stabilire in quale organo tale categoria di decreti federali debba essere pubblicata (cfr. anche le spiegazioni del n. 1.3.3.4).

Data l'importanza politica del decreto federale, il fatto di contenere norme di diritto non deve essere più l'unico criterio per valutare se inserire un atto nella RU. Una pubblicazione nel Foglio federale garantisce certamente l'informazione diretta (attuale) dei cittadini. Tuttavia il Foglio federale non ha una funzione di collegamento e di rettifica come la RU/RS e ostacola quindi la ricerca e l'informazione sulla validità del testo. Anche secondo il diritto in vigore un testo, per essere inserito nella RU, non deve necessariamente "contenere norme di diritto". Secondo gli articoli 2 lettera c e 3 capoverso 1 lettera b LPubl, anche i testi (che non contengono norme di diritto) del diritto internazionale e intercantonale possono essere pubblicati nella RU, se un interesse particolare lo giustifica.

I decreti federali non sono sempre emanati con una durata di validità espressamente stabilita. Inoltre, non sono formalmente abrogati anche se divenuti privi di oggetto. L'inserimento dei decreti federali nella RU e quindi successivamente nella RS presuppone pertanto che provvedimenti amministrativi interni stabiliscano come eliminare periodicamente dalla RS i decreti federali divenuti privi d'oggetto. Un'altra possibilità consisterebbe nel fissare la durata di validità per tutti i decreti federali.

Lettera g: Secondo la prassi vigente, i decreti federali concernenti l'approvazione di trattati internazionali sono già oggi pubblicati nella RU insieme ai trattati da approvare. Tale procedura è indicata per motivi di trasparenza e anche perché spesso il decreto d'approvazione contiene pure disposizioni materiali come dichiarazioni o riserve.

Lettera h: In linea generale, i decreti federali semplici sono pubblicati nel Foglio federale. Fino all'entrata in vigore della legge sulle pubblicazioni ufficiali del 1986, sussisteva la prassi secondo cui eccezionalmente anche i decreti federali semplici erano pubblicati nella RU su espressa decisione delle Camere federali. Secondo l'articolo 1 lettera e LPubl, anche il diritto vigente prevede la possibilità di pubblicare nella RU i decreti federali semplici se lo decide l'Assemblea federale. Tuttavia dall'entrata in vigore della LPubl le Camere federali non hanno mai fatto uso di tale disposizione. La lettera h garantisce che le Camere federali manterranno la possibilità di prevedere eccezionalmente la pubblicazione nella RU di un decreto federale semplice. Se l'entrata in vigore di un decreto federale semplice dipende dall'atto legislativo che è alla base (legge federale o ordinanza dell'Assemblea federale), il decreto è pubblicato contemporaneamente all'atto di livello superiore.

Articolo 3 *Trattati internazionali e decisioni internazionali*

Capoverso 1

Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 2 LPubl. Il completamente della frase introduttiva secondo cui i trattati e le decisioni internazionali sono pubblicati nella RU solo nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, è una precisazione puramente terminologica del diritto vigente.

Lettera b: rientrano in questa disposizione, da un lato, i trattati internazionali non sottostanti al referendum approvati dalle Camere federali e, dall'altro, i trattati conclusi autonomamente dal Consiglio federale (art. 166 cpv. 2 Cost, art. 47^{bis} cpv. 2 LRC risp. art. 7a cpv. 1 LOGA secondo la nuova LParl). Per delimitare questi ultimi dai trattati che non devono essere pubblicati, è decisivo il fatto che contengano norme di diritto o no. Non rientrano nella categoria di cui alla lettera b gli accordi bilatera-

li sugli aiuti finanziari o quelli sull'estinzione dei debiti o di consolidamento dei debiti. Simili accordi sono di natura puramente negoziale e hanno un carattere vincolante esclusivamente nei confronti delle autorità e non hanno grande valore per il pubblico. I trattati che vincolano esclusivamente le autorità non sono quindi pubblicati. Le decisioni internazionali comprendono le decisioni di organizzazioni internazionali e di comitati misti come quelli previsti negli Accordi settoriali con la CE.

Lettera c: rientrano in questa categoria i trattati e le decisioni ai sensi del capoverso 1 lettera b che non contengono norme di diritto ma presentano un determinato interesse per il pubblico. Si pensi ai trattati che vincolano esclusivamente le autorità o le decisioni di organizzazioni internazionali concernenti i regolamenti procedurali interni (ad es. la Convenzione del 23 maggio 1958 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana sulla costruzione e l'esercizio d'una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo; RS 0.725.151 o gli Statuti del 27 settembre 1970 dell'Organizzazione mondiale del turismo; RS 0.935.21). Contrariamente al disciplinamento vigente che prevede la pubblicazione se sussiste un non ben definito "interesse particolare", al fine di una soluzione più conforme alla prassi la nuova disposizione stabilisce che il Consiglio federale decide di caso in caso se il testo deve essere eccezionalmente pubblicato in quanto riveste un interesse generale. Un disciplinamento analogo è previsto per la pubblicazione straordinaria nella RU dei decreti federali semplici (art. 2 lett. h).

Capoverso 2

Lettera a: i trattati con validità di breve durata sono d'ora in poi esclusi dalla pubblicazione nella RU. Nella prassi non vi sono accordi con una validità inferiore ai sei mesi. Di norma dovrebbe trattarsi di trattati che presentano un carattere vincolante solo per le autorità o che rientrano nella categoria della lettera b del presente capoverso. La prima volta che sono prorogati, i trattati devono essere pubblicati nella RU. Se si tratta di trattati che determinano direttamente diritti e obblighi per i singoli o se sussiste un interesse generale, il Consiglio federale può ordinarne la pubblicazione analogamente alla disposizione del capoverso 1 lettera c.

Lettera b: anche i trattati di portata limitata sono esclusi dalla pubblicazione. Si pensi ai trattati per i quali valgono i criteri di cui all'articolo 47^{bis}b capoverso 3 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC, RS 171.11; art. 7a LOGA secondo la nuova LParl). Rientrano in questa categoria i trattati che il Consiglio federale può concludere autonomamente, poiché non istituiscono nuovi obblighi per la Svizzera o non comportano la rinuncia a diritti esistenti, che servono esclusivamente all'esecuzione di trattati che concernono oggetti rientranti nella sfera di competenze del Consiglio federale che è opportuno disciplinare a livello di trattato internazionale o che sono soprattutto rivolti alle autorità, disciplinano questioni tecnico-amministrative o non implicano importanti oneri finanziari. Secondo l'articolo 47^{bis}b capoverso 5 LRC (art. 48a cpv. 2 LOGA secondo la nuova LParl), il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati conclusi. L'elenco di tali trattati è pubblicato nel Foglio federale.

Anche in questo ambito, il Consiglio federale deve tuttavia poter decidere in via eccezionale la pubblicazione analogamente a quanto previsto dal capoverso 1 lettera c, se il trattato contiene norme che obbligano direttamente il singolo o se un interesse generale lo esige.

Non rientrano nella lettera b, gli altri trattati di portata limitata conclusi dal Consiglio federale sulla base di una norma speciale (ad es. norma di delega in un atto speciale). La loro pubblicazione è retta dal capoverso 1 lettere b o c.

Articolo 4 *Trattati tra Confederazione e Cantoni*

Secondo l'articolo 48 capoverso 2 Cost., la Confederazione può partecipare a trattati intercantonali. Negli ultimi tempi, simili trattati sono sempre più d'attualità. Nella RU sono tuttavia pubblicati solo i trattati che contengono norme di diritto o che obbligano a emanarne. Gli altri trattati sono inseriti nella RU unicamente se il Consiglio federale lo decide espressamente. Cfr. anche n. 1.3.3.3.

Articolo 5 Pubblicazione mediante rimando

Anche il diritto in vigore (art. 4 LPubl) prevede a determinate condizioni la possibilità di rinunciare alla pubblicazione di un testo nella RU e nella RS e menzionare solo il titolo con un rimando o l'indicazione dell'ente presso cui il testo può essere ottenuto. Nell'indice annuale della RU/RS è pubblicato un elenco di tali testi. Nei casi in cui, la pubblicazione di un testo mediante rimando avviene esclusivamente in forma elettronica (art. 15 cpv. 2 dell'avamprogetto), occorre indicare l'indirizzo Internet. Conformemente alla prassi esistente, nella pubblicazione mediante rimando occorre in particolare indicare chiaramente che il testo dell'atto in questione non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e che l'atto può essere ottenuto a un determinato indirizzo (spesso presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, UFCL, ex "EDMZ"). Di regola detta pubblicazione avviene sotto forma di una pagina separata della RU.

Capoverso 1

Lettere a-c: a livello materiale l'elenco delle condizioni che devono essere adempiute per la pubblicazione di un rimando è invariato rispetto al diritto vigente che è stato solo rielaborato a livello redazionale.

Capoverso 2

Lettera a corrisponde materialmente al diritto vigente: le designazioni degli atti sono state adeguate al disciplinamento attuale.

La *lettera b* sancisce la prassi esistente secondo cui i testi già pubblicati in un organo ufficiale accessibile in Svizzera sono pubblicati nella RU solo mediante rimando. Rientrano in questa categoria innanzitutto gli atti del diritto comunitario vincolanti per la Svizzera, la cui versione vincolante è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Possono inoltre essere pubblicati mediante rimando gli atti vincolanti di organizzazioni internazionali, in particolare le risoluzioni dell'ONU. Contrariamente agli altri casi previsti dal presente articolo, i rimandi non sono pubblicati sotto forma di una pagina separata della RU, bensì sotto forma di elenchi o note nell'ambito degli atti interessati. In caso di necessità è pure allestito un indice speciale.

Capoverso 3

Oltre alla pubblicazione in un altro organo di pubblicazione o la tiratura separata, simili testi devono inoltre poter essere distribuiti dall'ufficio federale competente.

Il diritto vigente in materia di pubblicazioni non si occupa dettagliatamente delle questioni riguardanti le competenze per il rispetto dello standard che anche detti testi devono soddisfare (garanzia dell'aggiornamento regolare e indicazione delle modifiche, allestimento delle traduzioni, disponibilità permanente). Tenendo conto della crescente delega di compiti amministrativi a privati e a organizzazioni di diritto pubblico, in cui può rientrare anche la pubblicazione di testi importanti dal profilo del diritto in materia di pubblicazioni (ad es. la pubblicazione della Farmacopea da parte dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, Swissmedic in virtù dell'art. 52 della legge sugli agenti terapeutici; RS 812.21), nonché della separazione organizzativa avvenuta nel frattempo tra Cancelleria federale e Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), è necessario specificare le competenze per la pubblicazione di tali testi e altre questioni connesse come il controllo sul rispetto dei principi in mate-

ria di pubblicazioni ufficiali o l'assunzione dei costi. Poiché tali questioni sono soprattutto in relazione con aspetti concernenti l'adeguata organizzazione dei compiti amministrativi, spetta al Consiglio federale emanare, se del caso, i necessari disciplinamenti mediante ordinanza in base alla norma di competenza dell'articolo 178 Cost. e dell'articolo 8 LOGA.

Articolo 6 *Eccezioni all'obbligo di pubblicazione*

Contrariamente alla disposizione vigente (art. 5 LPubl), accanto agli atti della Confederazione sono citati anche i trattati internazionali che devono essere mantenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale e non sono quindi pubblicati. L'articolo 6 dell'avamprogetto può essere applicato solo agli atti e ai trattati che di per sé dovrebbero essere pubblicati secondo i criteri fissati negli articoli 2 e 3 dell'avamprogetto. La restrizione all'ambito della difesa nazionale corrisponde essenzialmente al disciplinamento attuale previsto dall'articolo 5 LPubl che utilizza la nozione di "difesa integrata" attualmente non più impiegata ma ampiamente diffusa. Rispetto alla disposizione contenuta nella legge sulla trasparenza relativa alla possibilità di negare l'accesso ai documenti ufficiali se ciò può "compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera", ci si attiene volutamente alla rigorosa limitazione materiale. Nella prassi vigente sono veramente pochi i casi conosciuti di testi non pubblicati perché devono essere mantenuti segreti. In linea di massima si tratta di convenzioni e atti nell'ambito del diritto in materia di organizzazione e di procedura militare, che non istituiscono né diritti né obblighi per i singoli. Per il momento vi sono inoltre altri accordi nell'ambito della politica economica esterna che in base alla nuova concezione di "difesa nazionale" non beneficerebbero più di tale deroga.

Articolo 7 *Pubblicazione ordinaria e straordinaria*

Capoverso 1

Anche secondo il diritto vigente, gli atti emanati dalla Confederazione devono essere di regola pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore (art. 6 cpv. 1 LPubl). L'obbligo della pubblicazione tempestiva prima dell'entrata in vigore tiene conto del principio della prevedibilità delle nuove norme giuridiche (pubblicazione ordinaria). A tale obbligo sottostanno di regola tutti i testi la cui pubblicazione è prevista nella RU. Una disposizione derogatoria è applicabile agli atti che per motivi particolari non possono essere pubblicati mediante procedura ordinaria (art. 7 LPubl; art. 7 cpv. 3 dell'avamprogetto). Il periodo tra la data di pubblicazione e quella dell'entrata in vigore è calcolato a partire dalla data di edizione del numero della RU contenente l'atto e non a partire dal caricamento in Internet. Tale regola deriva dall'articolo 9 capoverso 1 dell'avamprogetto secondo cui la versione stampata della RU è determinante. Tale vincolo rappresenta un vantaggio per gli utenti dell'offerta elettronica poiché il corrispondente numero RU pubblicato in Internet è di regola inserito in rete qualche giorno prima e quindi il citato termine minimo è di fatto prolungato. Contrariamente al disciplinamento vigente, che in via eccezionale permette la pubblicazione anche entro un termine inferiore a cinque giorni, l'eliminazione dell'espressione "di regola" rafforza l'obbligo della pubblicazione puntuale.

Capoverso 2

Secondo il diritto vigente, questa disposizione fondamentale si applica *per quanto possibile* anche ai trattati internazionali (art. 6 cpv. 2 LPubl). Questa formulazione permetteva di tenere conto del fatto che soprattutto per i trattati multilaterali non è assolutamente possibile per motivi tecnici pubblicare i testi secondo i termini, essendo spesso impossibile prevedere la data dell'entrata in vigore, in quanto quest'ultima dipende da un determinato numero di ratifiche. La formulazione relativamente ampia è stata a più riprese fonte di malintesi riguardo ai limiti di tempo autorizzati per il differimento della

pubblicazione: per questo motivo proponiamo una formulazione più chiara e rigorosa. Secondo l'avamprogetto i trattati la cui entrata in vigore non è ancora conosciuta al momento della loro approvazione (da parte del Consiglio federale o dell'Assemblea federale), sono pubblicati non appena ne è resa nota l'entrata in vigore. Cfr. anche n. 1.3.5.

Capoverso 3

Come avviene attualmente, nei casi in cui la pubblicazione tempestiva nella RU è per principio esclusa a causa di condizioni particolari, l'atto deve poter essere pubblicato mediante una procedura speciale (procedura straordinaria). Tale procedura garantisce che un atto pubblicato nella RU solo dopo la sua entrata in vigore sia ciò nonostante riconosciuto giuridicamente vincolante a decorrere dalla sua validità.

Contrariamente al diritto in vigore, questa procedura non è più disciplinata in un articolo separato (art. 7 LPubl). Le disposizioni previste nell'articolo 7 capoversi 2 e 3 LPubl devono essere disciplinate sotto forma di ordinanza. Il rimanente capoverso 1 può quindi essere riformulato in una versione abbreviata come capoverso 3 del presente articolo. La versione tedesca è inoltre adeguata dal profilo terminologico. La procedura sarà precisata mediante ordinanza.

Articolo 8 Effetti giuridici della pubblicazione

Capoverso 1

Si parte dal presupposto che gli atti e gli altri testi pubblicati secondo la presente legge siano noti a tutti. La disposizione corrisponde essenzialmente al disciplinamento vigente dell'articolo 10 LPubl.

Capoverso 2

La novità consiste nel rafforzamento dell'effetto cogente per i casi in cui un atto divulgato nella procedura ordinaria sia pubblicato nella RU solo dopo la sua entrata in vigore. Il presente capoverso si riferisce agli atti di cui all'articolo 2 che sono divulgati nella procedura ordinaria (art. 7 cpv. 1 dell'avamprogetto). Questa disposizione non è applicabile alle modifiche della Costituzione federale che entrano in vigore contemporaneamente all'accettazione da parte del popolo e dei Cantoni, sempreché il testo non disponga altrimenti (art. 15 cpv. 3 della legge federale sui diritti politici; RS 161.1).

Il capoverso 2 ha lo scopo di rafforzare il carattere vincolante previsto nel capoverso 1 e quindi anche la posizione dei destinatari del diritto per i quali l'atto istituisce obblighi. La data formale dell'entrata in vigore non è modificata dalla disposizione e di conseguenza l'atto è in principio applicabile nonostante la pubblicazione differita. Nella misura in cui si tratti di disposizioni di natura organizzativa o che accordano diritti ai destinatari del diritto, l'applicabilità di un atto prima della sua pubblicazione crea meno problemi. Una decisione del Tribunale federale stabilisce che anche la mancata pubblicazione non esclude che un atto possa esplicare gli effetti giuridici nel senso della costituzione di diritti (DTF 100 Ib 343).

Con il nuovo disciplinamento proposto con il capoverso 2 l'onere della prova viene rovesciato. Secondo il disciplinamento vigente, l'interessato danneggiato dalla pubblicazione differita che non è disposto ad applicare una disposizione che gli impone degli obblighi o che non accetta che venga applicata nei suoi confronti, deve egli stesso appellarsi alla mancata pubblicazione ed eventualmente far valere che la disposizione interessata è applicabile soltanto a partire dalla data della sua pubblicazione. D'ora in poi vigerà la presunzione che da un lato l'interessato è legittimato a non applicare una disposizione che gli impone degli obblighi fino alla pubblicazione nella RU o che non sarà tenuto ad opporvisi,

dall'altro, tuttavia, anche le autorità competenti sono tenute ad aspettare la pubblicazione nella RU prima di applicare le disposizioni che impongono obblighi ai destinatari del diritto.

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, il capoverso 2 contiene anche un disciplinamento concreto riguardo l'inizio dell'effetto giuridico di atti che contrariamente alle prescrizioni sulla pubblicazione ordinaria non sono stati pubblicamente puntualmente. Nonostante la sua data d'entrata in vigore formale, l'atto esplica il suo pieno effetto giuridico a partire dal quinto giorno seguente la pubblicazione nella RU.

Articolo 9 *Testo determinante*

Come in base al diritto vigente (art. 9 LPubl), il testo pubblicato nella versione stampata della Raccolta ufficiale è determinante. Tale norma si applica solo agli atti della Confederazione (art. 2 dell'avamprogetto) e ai trattati tra Confederazione e Cantoni (art. 4 dell'avamprogetto). Per quanto concerne invece i trattati e le decisioni internazionali, il testo determinante non dipende dalla versione pubblicata nella RU, bensì è stabilito dalle disposizioni dei testi in questione (le disposizioni finali dei trattati internazionali indicano il testo originale). La disposizione sulla parità delle lingue ufficiali è ora disciplinata in un articolo separato (art. 14 cpv. 1 dell'avamprogetto).

Articolo 10 *Rettifiche*

Oggi la rettifica di atti che non sono emanati nella procedura parlamentare è disciplinata nell'ordinanza sulle pubblicazioni. Per analogia è necessario introdurre una disposizione nella legge. Da una parte, la disposizione sugli adeguamenti formali di designazioni di unità amministrative (art. 12 cpv. 2 dell'avamprogetto) deve essere emanata a livello di legge, dall'altra la nuova legge sul Parlamento prevede un disciplinamento esaustivo della procedura di rettifica per gli atti emanati dall'Assemblea federale.

Capoverso 1

Contrariamente al disciplinamento vigente (art. 4 OPubb), il presente capoverso elenca le imperfezioni che devono essere rettificare, in sintonia con i casi previsti per gli atti emanati dall'Assemblea federale nella legge sul Parlamento.

Le imperfezioni possono essere rettificare se sono "manifeste". I semplici errori di scrittura o le imperfezioni nel tipo di carattere (ad es. carattere minuscolo o maiuscolo) che non modificano né il senso della disposizione né lo alterano o non danno adito a dubbi riguardo all'esatto tenore (doppio significato) non rientrano in questa disposizione. Tali imperfezioni sono eventualmente eliminate mediante l'adeguamento formale (art. 12 dell'avamprogetto) o nell'ambito delle successive revisioni formali dell'atto.

La rettifica di un'imperfezione manifesta dipende anche dalla sua gravità. Per decidere se sia ammissibile eliminare un'imperfezione mediante rettifica, occorre confrontare se del caso il testo imperfetto e il testo che l'autorità decisionale ha presentato (testo originale). L'imperfezione che esiste già nella versione originale ed è considerata grave riguardo al significato della disposizione interessata deve essere eliminata unicamente mediante una successiva modifica formale. La procedura di rettifica si limita inoltre alle imperfezioni presenti nei singoli punti del testo; se l'imperfezione concerne l'intero atto o se un intero atto è stato erroneamente pubblicato in una versione sbagliata, l'autorità competente deve adottarne una nuova versione.

Formalmente la Cancelleria federale pubblica la rettifica nella RU (o nel FF per i testi pubblicati nel Foglio federale) sotto forma di un rimando alla parte del testo pubblicata in modo errato (cosiddetta "errata corrige").

Non è previsto un disciplinamento sull'importanza della pubblicazione di rettifica dal profilo del diritto in materia di pubblicazione. Sarà la prassi a determinare se la rettifica elimina l'imperfezione con effetto retroattivo o se si parte dal presupposto che fino alla pubblicazione della rettifica la corrispondente disposizione ha esplicato il suo effetto giuridico nella sua versione errata; sancire nella legge una norma generale per risolvere questo problema andrebbe troppo oltre. Inoltre, i problemi pratici in questo ambito dovrebbero essere molto rari.

Capoverso 2

Come già nel diritto vigente (art. 4 cpv. 1 OPubb) la procedura di rettifica per gli atti emanati dall'Assemblea federale, svolta dalla Commissione di redazione delle Camere federali e non dalla Cancelleria federale, rimane salva.

Sezione 3: Raccolta sistematica del diritto federale

Articolo 11 Contenuto

Capoverso 1

La RS non conterrà più le costituzioni cantonali (cfr. n. 1.3.3.2). Dato che la pubblicazione elettronica permette l'aggiornamento costante (a cadenza settimanale) della RS, l'espressione "aggiornamento a date determinate" concernente la pubblicazione in forma stampata è sostituita dalla nuova espressione "aggiornamento periodico".

Capoverso 2

Già il diritto vigente (art. 11 cpv. 2 LPubl) attribuisce al Consiglio federale la competenza di rinunciare alla pubblicazione di normative di breve durata di validità nella RS. Il Consiglio federale ha stabilito nell'articolo 8 dell'ordinanza sulle pubblicazioni che i testi giuridici di durata di validità inferiore a tre mesi e le parti di testi giuridici modificate periodicamente ad intervalli di non oltre tre mesi (si pensi in particolare ad allegati di ordinanze) non sono inseriti nella Raccolta sistematica.

Articolo 12 *Adeguamenti informali*

L'espressione "adeguamento informale" utilizzata in questo articolo si differenzia dalla rettifica (formale) ai sensi dell'articolo 10 AP LPubl. L'adeguamento informale non esige una precedente pubblicazione della rettifica nella RU, né un'evidenziazione particolare in forma di comunicazione esplicita.

Capoverso 1

La lettera a concerne tutti gli errori che sopraggiungono nel corso dell'integrazione nella RS di testi pubblicati nella RU. Si tratta segnatamente di errori di interpretazione delle istruzioni tecnico-legislative nell'ambito di disposizioni di modifiche, oppure di omissioni inavvertite di parti di periodi o di articoli nella RS. L'adeguamento informale è però ammesso unicamente nel caso in cui la versione esatta del testo sia stata precedentemente pubblicata nella RU. La RS è adeguata informalmente sia nella forma stampata sia nella versione elettronica. Essendo quest'ultima costantemente aggiornata, anche gli adeguamenti avvengono direttamente quando è constatato un errore.

La lettera b si rifà alla prassi vigente che vuole la menzione nella RS delle modifiche frattempo intervenute di indicazioni quali designazioni di unità amministrative, rimandi, note (ad es. indirizzi o fonti di riferimento) o abbreviazioni. In futuro i testi corrispondenti dovranno poter essere adeguati direttamente alla versione corretta, vale a dire senza dover prima procedere a una modifica formale, a condizione che si tratti di adeguamenti di natura puramente formale.

Capoverso 2

Il capoverso 2 traspone a livello di legge la disposizione dell'articolo 4a dell'ordinanza sulle pubblicazioni, in vigore dal 1° giugno 2000. Già con la revisione dell'articolo 8 capoverso 1 LOGA³ è stata posta la base legale materiale che permette di adeguare le disposizioni sulle competenze contenute nelle leggi federali alle decisioni organizzative del Consiglio federale. Il presente capoverso 2 rende possibile l'attuazione di tale competenza nel diritto in materia di pubblicazioni.

Sezione 4: Foglio federale

Articolo 13 *Contenuto*

Capoverso 1

Questa disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 14 LPubl). La sua rielaborazione redazionale conferisce maggior completezza e trasparenza all'elenco dei testi pubblicati.

In virtù delle *lettere a e b* sono pubblicati nel Foglio federale i messaggi e i disegni del Consiglio federale nonché i rapporti e i progetti delle commissioni delle Camere federali relativi ad atti dell'Assemblea federale fra i quali cui vanno annoverati, accanto alle leggi federali, ai decreti federali e alle ordinanze dell'Assemblea federale, anche le modifiche costituzionali. In merito alla pubblica-

³ La revisione è avvenuta nell'ambito della legge federale del 22 marzo 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale (FF 2002 2529) ed entra in vigore il 1° febbraio 2003.

zione di messaggi va mantenuta la prassi odierna. I messaggi sul preventivo e i conti sono pubblicati separatamente per esigenze di formato (art. 10 OPubb).

Lettera c: Nel Foglio federale non devono essere pubblicati tutti i rapporti del Consiglio federale e delle commissioni. Di regola sono pubblicati i rapporti che saranno trattati dalle Camere federali o la cui pubblicazione è richiesta esplicitamente dall'istanza che li ha adottati. Di regola i rapporti del Consiglio federale non pubblicati nel Foglio federale, segnatamente quelli in adempimento di postulati, sono reperibili presso la Centrale di documentazione dell'Assemblea federale. Come avviene per i messaggi concernenti il preventivo e il conto, il rapporto di gestione del Consiglio federale è pubblicato separatamente per motivi di formato.

La *lettera d* si rifà al mandato di pubblicazione degli atti sottostanti al referendum obbligatorio e accettati dall'Assemblea federale, contenuto nell'articolo 58 della legge federale sui diritti politici (LDP; RS 161.1).

La *lettera e* interessa gli atti sottostanti al referendum facoltativo, i quali devono essere pubblicati in virtù dell'articolo 59 LDP. Gli atti di cui alle lettere d ed e sono pubblicati nella Raccolta ufficiale non appena siano adempiute le condizioni inerenti alla loro entrata in vigore.

La *lettera f* concerne la pubblicazione dei decreti federali semplici successivamente alla loro adozione. I decreti federali semplici non sono pubblicati nel Foglio federale bensì nella Raccolta ufficiale qualora l'Assemblea federale lo ordini esplicitamente (art. 2 lett. h AP LPubl).

Se l'entrata in vigore del decreto federale semplice è subordinata all'entrata in vigore di atti ad esso posteriori (legge federale o ordinanza dell'Assemblea federale), la pubblicazione del decreto federale semplice nel Foglio federale avviene in concomitanza con la pubblicazione dell'atto posteriore.

La *leggera g* riflette il diritto vigente (art. 14 cpv. 1 lett. e LPubl). Il Foglio federale funge da organo per le pubblicazioni ufficiali previste nella legislazione speciale. L'articolo 36 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa rappresenta una disposizione generale in materia di pubblicazione (RS 172.021), disciplinante la possibilità di pubblicazione ufficiale delle decisioni prese da autorità.

Diverse disposizioni della legislazione federale prevedono esplicitamente la pubblicazione di determinati testi quali notifiche, decreti del Consiglio federale, comunicazioni e decisioni di autorità amministrative e giudiziarie nel Foglio federale. Conformemente alla disposizione dell'articolo 14 AP LPubl si parte dal presupposto che anche le pubblicazioni previste dalla legislazione speciale devono essere pubblicate nelle lingue tedesca, francese e italiana, nelle rispettive tre edizioni del Foglio federale. Le eccezioni alla pubblicazione trilingue sono ammesse se disciplinate nella legislazione speciale. Come già in uso nella prassi vigente, è inoltre possibile rinunciare alla traduzione e alla pubblicazione nelle corrispondenti edizioni del Foglio federale qualora si tratti di testi d'importanza meramente regionale o personale (come nel caso di notifiche).

Capoverso 2

Il capoverso 2 corrisponde ampiamente alla vigente disposizione dell'articolo 14 capoverso 2 LPubl. Nel Foglio federale sono inoltre raccolti testi la cui pubblicazione si rivela appropriata anche se non prevista da una disposizione speciale. Applicata finora con prudenza, questa prassi va mantenuta anche in futuro. In considerazione dell'ingente mole di testi suscettibili di essere pubblicati sul Foglio federa-

le, occorre limitare la pubblicazione ai testi ufficiali d'interesse generale aventi una certa risonanza verso l'esterno.

La terminologia inerente alle organizzazioni di diritto pubblico e di diritto privato aventi compiti amministrativi è adeguata conformemente all'articolo 178 capoverso 3 Cost. e all'articolo 2 capoverso 4 LOGA.

Capoverso 3

Le condizioni necessarie per la pubblicazione di un testo mediante rimando sono meno particolareggiate di quelle disciplinate nella disposizione analoga concernente la RU (art. 5 cpv. 1). In merito al Foglio federale, è sufficiente che la pubblicazione limitata al titolo sembri opportuna. Spesso i voluminosi allegati ai messaggi non si prestano a una pubblicazione integrale. Questa disposizione trova applicazione anche nella pubblicazione separata dei messaggi concernenti il preventivo e il bilancio dello Stato, analogamente a quanto avviene nella prassi odierna.

Sezione 5: Disposizioni comuni

Articolo 14 Lingue ufficiali

Capoverso 1

Questa disposizione corrisponde all'articolo 8 capoverso 1 LPubl. Inserita nella sezione 5, essa estende ora il suo campo d'applicazione anche alla RS e al FF. Nuova è anche l'esplicita menzione di pubblicazione contemporanea, secondo cui le edizioni - separate per lingua - delle raccolte del diritto federale e del Foglio federale devono essere pubblicate contemporaneamente sia in forma elettronica sia in forma stampata. Dato che, in virtù dell'articolo 70 Cost., anche il romancio è divenuto lingua ufficiale della Confederazione "nei rapporti con le persone di lingua romancia", è necessario che la norma indichi esplicitamente le tre lingue ufficiali (tedesca, francese e italiana) nelle quali è fatta la pubblicazione; l'omissione del romancio riflette l'assenza voluta di un'edizione delle raccolte del diritto federale e del Foglio federale in tale lingua.

Capoverso 2

Diversamente dal diritto vigente (art. 14 cpv. 3 LPubl), riguardo alle versioni in lingua romancia l'avamprogetto si accontenta di un semplice rimando alla legge sulle lingue. Confronta in proposito il numero 1.3.9.

Capoverso 3

Già il diritto vigente prevede, nell'articolo 8 capoverso 2 LPubl, che il Consiglio federale può decidere in singoli casi di rinunciare eccezionalmente alla pubblicazione di un testo nelle lingue ufficiali. Tale eccezione interessa tuttavia soltanto i testi di diritto internazionale e intercantonale, per quanto la loro pubblicazione sia fatta mediante rinvio ai sensi dell'articolo 4 LPubl. La nuova legge permetterà di escludere dall'obbligo di pubblicazione nelle tre lingue ufficiali anche testi della legislazione federale o di rinunciare alla loro pubblicazione in una delle tre lingue ufficiali. Quest'ultima possibilità riguarda in particolare gli allegati di atti di natura tecnica, redatti nella lingua corrente - spesso in inglese - della cerchia interessata alla loro applicazione. La pubblicazione di tali testi in lingua originale risponde ad esigenze pratiche. Una loro traduzione si rivelerebbe insensata poiché le persone che lavorano con tali testi hanno maggiore dimestichezza con la terminologia della lingua originale. Confronta al riguardo il numero 1.3.7.

Articolo 15 *Forma stampata ed elettronica*

Capoverso 1

Confronta il numero 1.3.2.

In virtù della nuova disposizione, la Confederazione è tenuta a impostare la forma elettronica in modo da renderla accessibile alle persone ipovedenti. La disposizione concretizza un obbligo generale della Confederazione, contenuto nel disegno di legge sui disabili (LDis), di rendere i suoi servizi su Internet accessibili alle persone ipovedenti, evitando condizioni ostacolanti (art. 9a D LDis).

Capoverso 2

Il capoverso 2 prevede un'eccezione al il principio di pubblicazione nelle due forme - stampata ed elettronica – per i testi che, in virtù dell'articolo 5, non sono pubblicati nella RU o nel Foglio federale bensì in altri organi di pubblicazione. Pubblicati separatamente, tali testi devono apparire soltanto in una delle due forme. In tal modo è tenuto conto delle esigenze della prassi: non tutti i testi di questo genere si prestano a una pubblicazione in forma elettronica.

Capoverso 3

La pubblicazione elettronica presenta, accanto a notevoli vantaggi pratici, lo svantaggio di rendere accessibili in ogni tempo, mediante strumenti elettronici di ricerca, anche i dati personali contenuti in notifiche, decisioni o convocazioni. Ai fini della protezione dei dati, tali pubblicazioni vanno rimosse o anonimizzate non appena hanno adempiuto il loro scopo. Il capoverso 3 costituisce la relativa base legale.

Articolo 16 *Portata della pubblicazione*

Questa norma corrisponde essenzialmente all'articolo 4 dell'ordinanza concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici ma, diversamente da esso, si estende anche alla forma stampata delle pubblicazioni. In merito alla pubblicazione di testi disciplinata dalla LPubl, la Confederazione deve limitarsi essenzialmente a pubblicare i testi nella forma decisa dagli enti competenti, garantendo in tal modo un servizio di base e affidando la pubblicazione delle informazioni supplementari (approfondimento) all'economia privata. Come già attualmente, l'economia privata (editori, curatori di pubblicazioni giuridiche) deve accollarsi il compito di collegare tra loro e di commentare la legislazione e la giurisprudenza. L'Amministrazione federale non deve inserirsi immotivatamente nel mercato con prodotti propri o sconfinare dai limiti del servizio di base facendo concorrenza agli offerenti privati.

Il servizio di base ai sensi dell'articolo 16 include anche l'eliminazione di eventuali errori e l'aggiornamento dei testi, segnatamente l'integrazione periodica degli atti di modifica nei testi normativi, la stesura del registro inerente alle raccolte del diritto federale e del Foglio federale nonché l'offerta di strumenti di ricerca per agevolare la consultazione della pubblicazione elettronica.

La concretizzazione di questa disposizione deve avvenire in via di ordinanza, specie nei casi eccezionali in cui la pubblicazione statale di un testo di legge commentato si rivela appropriata ai fini di un interesse pubblico superiore (ad es. qualora un prodotto di tal genere non sia edito dall'economia privata in una delle lingue ufficiali pur essendovi una domanda in tal senso) o in quanto strumento di pubbliche relazioni mirante all'esecuzione effettiva di un testo normativo.

Articolo 17 *Consultazione*

Benché notevolmente snellita, questa disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 12 cpv. 1 LPubl). Il principio secondo cui gli atti giuridici sono presunti noti mediante la loro pubblicazione ufficiale

esige che le raccolte del diritto federale e del Foglio federale (segnatamente a causa delle domande di referendum in esso pubblicate) siano pubblicamente accessibili. Parimenti, i testi pubblicati secondo la procedura straordinaria di cui all'articolo 7 capoverso 3 devono essere resi accessibili già prima della loro pubblicazione ordinaria nella RU. Non appena adottati, i testi pubblicati secondo la procedura straordinaria sono inviati dalla Cancelleria federale agli uffici designati dai Cantoni per consultazione (alle Cancellerie di Stato via fax, agli altri uffici per posta). In futuro tali invii avverranno presumibilmente mediante posta elettronica in modo tale da garantire la possibilità di una consultazione immediata dei testi.

La nuova legge evita invece di riprendere la disposizione che prevede la possibilità di consultare presso la Cancelleria federale anche i testi che non si prestano alla pubblicazione nella RU o nel Foglio federale (art. 5 e 13 cpv. 3 AP LPubl). Nella prassi si riscontra infatti l'assenza totale di una domanda in tal senso, riconducibile al fatto che i testi reperibili presso gli uffici menzionati nelle indicazioni pubblicate nella RU sono di regola disponibili anche elettronicamente. Le stesse ragioni inducono a rinunciare alla disposizione concernente la consultazione di trattati e atti di diritto internazionale nelle loro versioni autentiche.

Articolo 18 *Emolumenti*

Capoverso 1

La base legale concernente gli abbonamenti alle raccolte delle leggi e del Foglio federale nonché la vendita di estratti di singoli testi è contenuta attualmente nell'ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse dell'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale (ordinanza sulle tasse UCFSM, RS 172.041.11). Ulteriori disposizioni in materia di tasse e costi si trovano nell'ordinanza dell'8 aprile 1998 concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici (RS 170.512.2) e nell'ordinanza della Cancelleria federale del 24 giugno 1999 concernente gli emolumenti per la consegna di dati giuridici (RS 172.041.12). In virtù dell'articolo 164 capoverso 1 lettera b Cost. la competenza per la riscossione di tasse dev'essere iscritta nella legge. Le relative disposizioni d'esecuzione devono essere riassunte nell'ordinanza relativa alla legge sulle pubblicazioni.

Capoverso 2

Disciplinato sinora in via di ordinanza, il principio di gratuità della consultazione delle raccolte del diritto federale e del Foglio federale in forma elettronica (Internet) è ora iscritto nella legge.

Sezione 6: *Disposizioni finali*

Articolo 20 *Modifica del diritto vigente*

Numero 1: nella disposizione della legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione (RS 784.40) disciplinante l'obbligo delle emittenti di collaborare alla diffusione degli atti resi di pubblica ragione mediante pubblicazione straordinaria, devono essere modificati il rimando alla legge sulle pubblicazioni e la terminologia.

Numero 2: In virtù della legge sulla formazione professionale, è previsto che i regolamenti di tirocinio (ora denominati ordinanze in materia di formazione) siano pubblicati nel Foglio federale. Tale disposizione sarà eliminata con la revisione di tale legge. Trattandosi di atti ai sensi dell'articolo 2 lettera e, le ordinanze in materia di formazione devono essere pubblicate nella RU. Ciononostante, una pubblicazione completa delle circa duecento ordinanze in materia di formazione non appare appropriata. Non essendo adempiute le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 dell'avamprogetto,

essendo adempite le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 dell'avamprogetto, la pubblicazione mediante rimando dev'essere disciplinata nella legge speciale.

Attualmente i regolamenti d'esame approvati dalla Confederazione non sono pubblicati. Trattandosi di testi di interesse generale, appare indicata una pubblicazione mediante rimando nel Foglio federale. Ai fini di una prassi uniforme in materia di pubblicazioni è opportuno che anche questi testi siano disciplinati nella legge speciale.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni finanziarie

L'avamprogetto non comporta oneri finanziari supplementari. Al contrario, contribuisce a ridurre i costi. L'iscrizione della pubblicazione elettronica nella legge stimolerà ulteriormente l'utilizzazione delle pubblicazioni ufficiali in forma elettronica, già attecchita negli ultimi anni. Il maggior rilievo conferito all'offerta elettronica permetterà una riduzione degli oneri occasionati dalla stesura delle edizioni in forma stampata delle raccolte del diritto federale e del Foglio federale nonché delle tirature separate. Introdotta alcuni anni or sono, l'elaborazione elettronica dei testi ha permesso una riduzione massiccia dei costi di stampa. L'uso accresciuto delle pubblicazioni elettroniche e il conseguente calo della domanda delle raccolte edite in forma stampata ha permesso una riduzione degli oneri derivanti dagli aggiornamenti periodici (in particolare della RS) anche in seno all'Amministrazione federale. L'aggiornamento costante delle pubblicazioni elettroniche e le indicazioni di ricerca permettono inoltre una consultazione più rapida da parte dell'utenza all'interno dell'Amministrazione federale e all'esterno. Il miglioramento del servizio mediante l'offerta di informazioni elettroniche permette anche una riduzione delle richieste telefoniche.

Nonostante la riduzione del numero degli abbonati alle edizioni stampate, attualmente è ancora possibile coprire i costi relativi alla produzione della RS e alla distribuzione dell'edizione stampata. Se in futuro, a causa di una forte flessione della domanda, non fossero più coperti i costi di una produzione destinata a una vasta cerchia di abbonati, occorrerebbe valutare la possibilità di rinunciare all'edizione stampata della RS. La Cancelleria federale e l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica osserveranno congiuntamente l'evoluzione dei costi. L'impiego del sistema "Print on demand", introdotto in seguito alla redazione elettronica dei testi, ha permesso all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica di ridurre i costi degli estratti presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (riduzione dei costi di produzione, gestione più razionale dei depositi).

La Confederazione non è più tenuta a pubblicare gli accordi intercantionali nella RU e le costituzioni cantonali nella RS. L'onere a suo carico si riduce di conseguenza.

Il proposto irrigidimento della disposizione dell'articolo 8 sugli effetti vincolanti della pubblicazione potrebbe comportare eventuali riduzioni delle entrate per la Confederazione, imputabili a ritardi di pubblicazione nella RU e a conseguenti dilazioni nell'applicazione di disposizioni obbligatorie, in particolare di quelle contenenti obblighi di natura finanziaria (ad es. aumento dei dazi). L'applicazione di adeguate misure amministrative e organizzative si rivela necessaria al fine di limitare nella misura del possibile il numero degli atti giuridici pubblicati in modo non conforme alla legge.

3.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

Il progetto non esplica effetti diretti sull'effettivo del personale. Facilitando le operazioni di ricerca, l'attuale pubblicazione elettronica contribuisce da un lato a liberare risorse di personale. D'altro lato, il sistema di stesura elettronica dei testi e le attività ad esso inerenti comporterà il trasferimento di determinati oneri dalle tipografie agli uffici di redazione. Le misure di ottimizzazione attualmente in corso dovrebbero contribuire a ridurre i lavori di stesura dei testi anche in seno ai servizi redazionali.

3.3 Ripercussioni per i Cantoni

I Cantoni sono interessati dall'avamprogetto nella misura in cui gli accordi intercantonali e le costituzioni cantonali non dovranno più essere pubblicati rispettivamente nella RU e nella RS.

Il previsto invio elettronico degli atti pubblicati secondo procedura straordinaria agevolerà l'applicazione delle disposizioni in materia di consultazione nonché l'attività degli uffici corrispondenti.

4 Programma di legislatura

Il progetto è annunciato nel rapporto del 1° marzo 2000 sul programma di legislatura 1999–2003 (FF 2000 2097).

Indice

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Elementi fondamentali dell'avamprogetto | 2 |
| 1.1 | Situazione iniziale | 2 |
| 1.2 | Necessità della revisione | 3 |
| 1.3 | I nuovi disciplinamenti richiesti | 4 |
| 1.3.1 | In generale | 4 |
| 1.3.2 | Statuto della pubblicazione elettronica..... | 5 |
| 1.3.3 | Contenuto della Raccolta ufficiale | 6 |
| 1.3.4 | Rimando al diritto pubblicato al di fuori della RU..... | 7 |
| 1.3.5 | Disciplinamento più rigido sull'entrata in vigore di atti giuridici del diritto internazionale | 8 |
| 1.3.6 | Disciplinamento più rigido sul carattere vincolante..... | 8 |
| 1.3.7 | Rinuncia alla pubblicazione in tutte le lingue ufficiali..... | 9 |
| 1.3.8 | Limitazione della pubblicazione statale al servizio di base..... | 9 |
| 1.3.9 | Traduzioni in lingua romancia di atti federali | 9 |
| 2 | Spiegazioni dei singoli articoli..... | 10 |
| 3 | Ripercussioni..... | 24 |
| 3.1 | Ripercussioni finanziarie..... | 24 |
| 3.2 | Ripercussioni sull'effettivo del personale | 25 |
| 3.3 | Ripercussioni per i Cantoni | 25 |
| 4 | Programma di legislatura | 25 |